

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1926-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 27 marzo 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484,
concernente il Trattato sulla messa a bando totale degli
esperimenti nucleari

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e,
ad interim, Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro della difesa
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(V. Stampato Camera n. 2732)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 gennaio 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 gennaio 2003*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 2 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge è volto ad apportare alcune modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, con la quale è stato ratificato il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari.

Il Trattato costituisce un valido strumento che tende ad un controllo efficace e credibile degli esperimenti nucleari, per la salvaguardia del genere umano e dell'ambiente. Adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996, firmato da 160 Paesi e ratificato da 66 Stati Parte, tra cui la Federazione russa e tutti i Paesi dell'Unione europea, il Trattato vincola gli Stati firmatari a realizzare le strutture necessarie alle verifiche prima della data della sua entrata in vigore, la quale è differita al momento della ratifica di 44 Stati indicati esplicitamente nel Trattato come capaci, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, di realizzare esperimenti nucleari.

Gli Stati Uniti non hanno ancora ratificato il Trattato, ma, fin dall'ottobre del 1999, hanno assicurato che rispetteranno la moratoria unilaterale degli esperimenti nucleari e che l'Amministrazione continuerà ad adoperarsi in favore della ratifica. Da parte statunitense vi è stato un impegno, nell'ambito dell'Organizzazione per il Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari, a portare avanti la predisposizione di un sistema di rilevamento dei dati che, subito dopo l'entrata in vigore del Trattato, sarà associato ad un sistema di verifica mediante ispezioni.

In tale quadro il disegno di legge ora proposto mira ad integrare il disposto della legge di ratifica 15 dicembre 1998, n. 484, anche al fine di dare continuità agli obblighi assunti con la ratifica del Trattato dopo il 31 dicembre 2000, termine indicato dalla citata

legge 15 dicembre 1998, n. 484, ed oltre il quale non sono più disponibili i fondi previsti dalla stessa legge per il finanziamento della quota italiana di partecipazione all'Organizzazione internazionale.

L'obiettivo è anche quello di consentire all'Autorità nazionale il completamento delle strutture nazionali deputate agli adempimenti richiesti dal Trattato, anche attraverso la collaborazione con enti specializzati, in grado di fornire un supporto tecnico qualificato.

Si cerca anche di rendere possibile l'impiego del personale altamente specializzato delle agenzie e degli istituti indicati, per consentire all'Autorità nazionale di acquisire valutazioni tecniche da far valere anche in sede internazionale nell'evenienza di inadempienze o violazioni agli obblighi imposti dal Trattato.

È opinione diffusa che, a prescindere dall'entrata in vigore del Trattato, la disponibilità di un valido sistema di monitoraggio della situazione mondiale costituisca, di per sé, uno strumento in grado di esercitare una pressione politica mondiale in favore della dissuasione a proseguire gli esperimenti nucleari e contro la proliferazione delle armi nucleari. Ad esempio si rammentano le immediate reazioni agli esperimenti francesi a Mururoa e alle esplosioni nucleari sotterranee di India e Pakistan, registrate dai sensori già operativi del sistema e stigmatizzate a livello politico mondiale.

Questo spiega perchè i principali *partner* dell'Italia che hanno già ratificato il Trattato si sono prontamente impegnati, nonostante le perduranti incertezze sui tempi della sua entrata in vigore, a rendere operative al più presto le rispettive strutture nazionali dotate di centri di valutazione tecnica degli adempimenti imposti dal Trattato.

Tra le disposizioni più significative del disegno di legge, si richiama l'attenzione in particolare sulle seguenti: l'articolo 1, che designa il Ministero degli affari esteri quale Autorità nazionale e specifica gli altri Ministeri ed enti della cui collaborazione esso si avvale; l'articolo 2, diretto a correggere un errore di scrittura dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, secondo il quale il Ministero avrebbe dovuto presentare la relazione annuale a se stesso; l'articolo 3, che tende ad integrare l'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, con un comma 1-*bis* volto ad esplicitare le facoltà concesse all'ufficio dell'Autorità nazionale per porre in essere le sue numerose e complesse incombenze, compresa la partecipazione all'attività dell'Organizzazione internazionale, nonché la predisposizione di incontri e di seminari tecnici con altri Stati firmatari per l'esame e la concertazione preliminare di tematiche di comune interesse; l'articolo 5, volto ad inserire un articolo 5-*bis* alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, che prevede le sanzioni della reclu-

sione da due a cinque anni o la multa da 25.000 a 130.000 euro per chiunque illegittimamente impedisce od ostacola le attività ispettive dell'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari e del nucleo di scorta dell'Autorità nazionale; infine, lo stesso articolo prevede che, in tali evenienze, il Procuratore della Repubblica autorizzi l'esecuzione coattiva delle ispezioni.

Nell'attuale contesto di tensioni internazionali, è di tutta evidenza l'importanza di rendere particolarmente penetrante ed efficace il controllo volto a prevenire i rischi di proliferazione.

Le modifiche apportate alla legge n. 484 del 1998 di ratifica del Trattato di messa al bando totale degli esperimenti nucleari con il disegno in esame tendono a predisporre strumenti obiettivamente funzionali al perseguimento di questi scopi.

Con le considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PELLICINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

4 febbraio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: ZICCONI)

20 febbraio 2003

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole osservando che la sanzione prevista nell'articolo 5-*bis*, comma 2, come introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge, appare adeguata per le ipotesi più gravi, mentre è sproporzionata per le ipotesi di mera non agevolazione delle ispezioni descritta al precedente articolo 5, come sostituito dall'articolo 4 del presente disegno di legge.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TAROLLI)

4 febbraio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del trattato, il Ministero degli affari esteri è designato quale Autorità nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonchè degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. È data facoltà al Ministero degli affari esteri, per settori richiesti dalle misure di attuazione del trattato che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei settori richiesti».

Art. 2.

1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la parola: «Ministero» è sostituita dalla seguente: «Ministro».

Art. 3.

1. All'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresì, alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonchè di altri soggetti di cui all'articolo 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato».

Art. 4.

1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *1.* Le persone fisiche, gli enti e le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva dell'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari e del nucleo di scorta dell'Autorità nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del trattato, nonchè ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima Organizzazione e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l'ispezione di cui all'articolo 5, è data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza l'esecuzione coattiva.

2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola l'ispezione di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 euro a 130.000 euro».

Art. 6.

1. Per l'ulteriore finanziamento dell'Organizzazione di cui all'articolo II del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, ratificato ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è autorizzata la spesa massima di 9.718.797 euro per l'anno 2002 e di 5.886.226 euro a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Per l'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, è autorizzata la spesa massima di 855.750 euro per l'anno 2003 e di 718.888 euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

